

# **REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI COOPERATIVI**

## **Art. 1 - Costituzione del Centro.**

1. Presso l'Università degli Studi di Parma è istituito, ai sensi dell'art. 29, punto 1.2 dello Statuto, dell'art. 21 del Regolamento Generale e dell'art. 6 del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari, il Centro Internazionale di Studi Cooperativi – C.I.S.C., International Centre for Research on Cooperatives – I.C.R.C
2. Il Centro C.I.S.C. ha sede a Parma, Piazzale S. Francesco n. 3, nei locali messi a disposizione dall'Università, specificatamente indicati negli allegati documentali.
3. Il Centro ha una durata di sei anni e può essere rinnovato, per la medesima durata, anche più di una volta, previa richiesta del Consiglio del Centro al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Il Centro viene disattivato con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione e con successivo Decreto Rettorale, sentito il Senato Accademico.
5. In caso di disattivazione il patrimonio affidato al Centro rientra nella disponibilità diretta dell'Ateneo.

## **Art. 2 – Finalità ed obiettivi.**

Finalità del Centro è la creazione di un polo internazionale di studi cooperativi per lo sviluppo della conoscenza e l'innovazione del modello aziendale cooperativo e dell'Economia Sociale, "Social Economy".

Il Centro promuove attività di ricerca teorica e applicata, di formazione e di consulenza a livello nazionale e internazionale.

Il Centro intende contribuire alla diffusione del modello cooperativo e mutualistico affinché lo stesso si consolidi come sistema riconosciuto per la sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Le attività di ricerca, formazione e consulenza riguarderanno prioritariamente i temi dell'identità, della partecipazione, della sostenibilità, della finanza, della governance, dell'innovazione, del quadro giuridico in ambito cooperativo.

## **Art. 3 – Attività.**

Le finalità del Centro sono perseguite attraverso interventi e programmi di formazione e ricerca, anche internazionali, rivolti prevalentemente agli *stakeholders* del sistema universitario e delle aziende cooperative e mutualistiche.

Le principali azioni attengono a:

- a. La progettazione, la sperimentazione e l'attuazione di percorsi formativi curricolari, post laurea;
- b. lo sviluppo e realizzazione di ricerche applicate su temi attinenti la pianificazione, la gestione e lo sviluppo dell'impresa cooperativa, con particolare attenzione ai contenuti del "Blueprint" definiti dalla International Cooperative Alliance, I.C.A.;

- c. la promozione di tesi di laurea;
- d. il sostegno alla nascita di spin-off universitari e start-up innovative in forma cooperativa, nonché il trasferimento degli esiti della ricerca alle imprese cooperative;
- e. la partecipazione a progetti di ricerca a cofinanziamento regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- f. la pubblicazione di studi, ricerche, collane, *case history*;
- g. lo sviluppo di relazioni con organizzazioni imprenditoriali cooperative nazionali e internazionali;
- h. l'attivazione di borse di studio;
- i. la promozione di percorsi di mobilità per studenti, docenti, personale amministrativo nonché esponenti di aziende cooperative;
- j. l'organizzazione di *summer school*, *workshop* ed eventi seminari a livello nazionale, europeo ed internazionale.

#### **Art. 4 - Soggetti promotori.**

Oltre all'Università degli Studi di Parma i soggetti promotori del Centro sono:

- a) Legacoop Emilia Ovest;
- b) Legacoop Emilia Romagna;
- c) Coopfond;
- d) Fondazione Ivano Barberini;
- e) PGI, Professors Guild International; → Controllare
- f) Università e Centri di ricerca europei ed internazionali che deliberano entro sei mesi dall'istituzione del Centro.

#### **Art. 5 – Soggetti Aderenti.**

Dopo il periodo di tre mesi sono possibili nuove adesioni da parte di Università, Centri di ricerca, Enti pubblici e privati. L'adesione di tali nuovi soggetti non comporterà, di regola, la revisione del presente regolamento.

Possono altresì aderire al Centro, come componenti del Comitato Scientifico Consultivo, singoli studiosi ed esperti afferenti ad altre Università nazionali ed internazionali nonché al sistema delle aziende cooperative e mutualistiche.

Le richieste di adesione saranno esaminate dal Consiglio del Centro.

Al Consiglio stesso spetta ogni decisione sulla richiesta di adesione.

#### **Art. 6 - Amministrazione del Centro.**

Il Centro possiede autonomia amministrativa e gestionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R., Reg. LII, n. 172 in data 11 aprile 2014.

#### **Art. 7 - Organi del Centro.**

Sono organi del Centro:

- il Presidente;
- il Consiglio;

- il Comitato Scientifico Consultivo.

#### **Art. 8 - Il Presidente del Centro.**

- a) Il Presidente del Centro è il Rettore dell'Università degli Studi di Parma o suo delegato.
- b) Il Presidente ha la rappresentanza del Centro, convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi atti deliberati.
- c) Il Presidente, coadiuvato dal Consiglio, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con i Dipartimenti, gli Organi Accademici, i soggetti pubblici e privati e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi e del Regolamento del Centro.
- d) La durata in carica del Presidente del Centro è di sei anni.
- e) Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
  - propone al Consiglio la programmazione delle attività del Centro;
  - individua e propone i componenti del Consiglio;
  - propone i nominativi del Comitato Scientifico del Centro e il suo coordinatore;
  - propone il Coordinatore amministrativo del Centro;
  - trasmette agli organi di Ateneo la relazione sull'attività svolta e la proposta annuale di bilancio preventivo autorizzatorio, nonché il rendiconto, previamente esaminati e approvati da parte del Consiglio del Centro.

Il Presidente del Centro, per lo svolgimento dei propri compiti, può nominare collaboratori scientifici e/o gestionali senza potere di firma e ferma restando la propria responsabilità.

#### **Art. 9 - Il Consiglio del Centro.**

- a) Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Centro.
- b) Il Consiglio è costituito da 10 membri (oltre al Presidente), di cui, 5 espressione del mondo accademico e 5 espressione del movimento cooperativo. A questi si aggiungono i rappresentanti degli eventuali enti pubblici e privati che aderiranno al Centro. Alle sedute sono invitati di diritto il Coordinatore del Comitato Scientifico ed il Coordinatore amministrativo.
- c) Il Consiglio è convocato dal Presidente del Centro in via ordinaria almeno quattro volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le sedute del Consiglio potranno avvenire in sessione telematica.
- d) Il Consiglio:
  - approva le richieste di partecipazione e le modalità di partecipazione al Centro delle Università e di Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
  - approva le richieste di adesione al Centro di personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico;
  - approva le linee programmatiche della gestione del Centro;
  - approva il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro, predisposto dal Presidente;
  - approva le richieste di finanziamento;
  - approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  - predispone e approva il piano annuale delle attività;

- approva per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro;
- propone l'eventuale rinnovo del Centro;
- avanza ai competenti organi di governo dell'Ateneo eventuali richieste di spazi, -fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico ed amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di finanziamento del Centro;
- delibera le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili richiedano la sua autorizzazione preventiva;
- delibera su ogni altra iniziativa del Centro;
- svolge ogni attività, anche operativa (e tramite il supporto del personale messo a disposizione dai soggetti proponenti) finalizzata al perseguimento degli obiettivi del Centro
- propone a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la proposta di cessazione del Centro.

#### **Art.10 - Comitato scientifico.**

Su proposta del Presidente il Consiglio del Centro può decidere di istituire un Comitato scientifico dotato di un proprio Coordinatore, nominato dal Consiglio stesso, e composto da studiosi non membri del Consiglio di comprovata competenza ed esperienza nelle discipline che caratterizzano le attività del Centro.

Il Comitato scientifico esercita funzioni consultive per il Presidente e per il Consiglio.

Il Comitato scientifico rimane in carica per sei anni.

#### **Art. 13 - Risorse finanziarie.**

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

- a) fondi stanziati dagli Enti promotori e aderenti;
- b) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
- d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di formazione, ricerca e consulenza;
- e) contributi provenienti da Ministeri ed Enti pubblici interessati allo sviluppo delle attività;
- f) contributi e progetti provenienti dalla Commissione Europea e da altri Enti pubblici e privati internazionali;
- g) ogni altro fondo eventualmente destinato all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo;
- h) sponsorizzazioni e donazioni.

#### **Art. 14 - Rapporti tra il Centro ed i soggetti promotori.**

I soggetti promotori del Centro esprimono la loro adesione alle ragioni istitutive del Centro condividendo l'articolato del presente Regolamento. Essi esprimono altresì parere circa l'ammissione di nuovi membri.

I soggetti promotori con propria deliberazione possono conferire al Centro risorse finanziarie e/o di personale per il funzionamento del Centro stesso.

#### **Art. 15 - Rapporti tra il Centro ed altri soggetti aderenti.**

I soggetti aderenti entrano a far parte del Consiglio attraverso una specifica deliberazione del loro organo competente:

- esprimono adesione alle ragioni istitutive del Centro;
- condividono l'articolato del presente Regolamento;
- indicano annualmente quali risorse proprie conferiscono al Centro per il supporto alle attività previste.

La deliberazione è da considerarsi parte integrante del presente Regolamento.

#### **Art. 16 - Personale, strutture, attrezzature.**

Il Centro potrà avvalersi di personale, strutture e attrezzature messe a disposizione dai soggetti promotori e dagli Enti esterni pubblici o privati aderenti.

Il Centro può altresì acquisire direttamente personale, strutture ed attrezzature nei limiti del budget e su proposta al Consiglio da parte del Presidente.

#### **Art. 17 – Durata.**

Il Centro ha durata di sei anni e viene attivato con decreto rettorale.

Il Centro viene disattivato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e con successivo decreto rettorale.

#### **Art. 18 - Norme finali e transitorie.**

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Parma.